



# UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



04/02/2020

**Tramite**

Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali  
dott.ssa **Silvana LANZA BUCCERI**

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
**Prefetto Salvatore MULAS**

Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
**Dott. Ing. Fabio DATTILO**

Direttore Centrale per le Risorse Umane  
**Prefetto Darco PELLO**

Oggetto: art.42 bis decreto leg.vo 26/3/2001 n.151 (assegnazione temporanea per assistere figli minori di anni tre).

La III<sup>^</sup> Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n.1896 del 21/3/2019, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio, ha ritenuto ed affermato che la normativa in oggetto (art.42 bis) non possa trovare applicazione per il personale militare e le Forze di Polizia, che, per il combinato disposto degli artt. 1 comma 2 e 3 del decreto leg.vo 165/2001, resterebbero disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Facendo riferimento a tale pronuncia sembra che siano stati adottati molteplici provvedimenti di diniego sulle istanze prodotte dal personale delle Forze dell'Ordine, cui sono stati equiparati i VV.FF..



## UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



04/02/2020

Al riguardo occorre precisare che le motivazioni poste a base della citata sentenza del Consiglio di Stato non costituiscono affatto espressione di un orientamento consolidato, in quanto il beneficio in questione (assegnazione provvisoria) è stato ritenuto applicabile anche al personale della Polizia di Stato e delle Forze Armate da molteplici decisioni rese da altre Sezioni del Consiglio di Stato ( Sez.IV sent.23/5/2016; Sez.VI sent. 21/5/2013 n.2730) e da vari Giudici Amministrativi Regionali ( ex multis, T.A.R. Lombardia-Piemonte -sent, 9/2019 del 4/1/2019).

Ad affermare la **valenza generale** dell'istituto in questione è stato, di recente, anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria- Sezione I- che con sentenza n.863 del 16/11/2019 ( successiva a quella del Consiglio di Stato!) è pervenuto alla conclusione che **le disposizioni normative specificate in oggetto debbono ritenersi applicabili a tutto il personale delle pubbliche Amministrazioni, compreso quello in regime di diritto pubblico ed organizzato in modo peculiare.**

Con la predetta decisione il T.A.R. per la Liguria, dopo aver evidenziato che l'istituto dell'assegnazione temporanea ex art.42 bis è chiaramente posto a tutela di interessi di **rilievo costituzionale**, identificabili nella protezione della salute psfco-fisica dei minori nei primi tre anni di vita, ha chiarito che, in ogni caso, **l'ordinamento militare ha esteso espressamente al**

**personale delle Forze dell'Ordine gli Istituti a tutela della maternità e della paternità.**

L'art.1493 comma 1 del decreto legislativo 15/3/2010 n.66 stabilisce infatti che *..”al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale della pubblica Amministrazione in materia di maternità e paternità”.*

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

[www.vigilidelfuoco.usb.it](http://www.vigilidelfuoco.usb.it) - fax:06874597394 - [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it) - pec: [vigilidelfuoco@pec.usb.it](mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it)

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



## UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



04/02/2020

In definitiva, poiché, allo stato, l'orientamento espresso dalla terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.1896 del 21/3/2019 non appare affatto univoco né consolidato, stante il contrasto giurisprudenziale innanzi evidenziato, sarebbe opportuno oltre che ragionevole che il Ministero, anche al fine di evitare effetti pregiudizievoli ed irreparabili, che potrebbero derivare da eventuali provvedimenti di diniego delle assegnazioni temporanee ex art. 42 bis decreto leg.vo 151/2001, aderisca ad una interpretazione estensiva delle norme in questione, anche in considerazione degli interessi primari –di rilievo costituzionale– che le stesse intendono tutelare.

Ciò almeno sino a quando non sarà definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale con l'auspicato intervento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato o del Legislatore, che è stato più volte sollecitato anche da parte di varie O.S.

*p. il Coordinamento Nazionale USB VVF*

**Calogero LACAGNINA**